



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 29/04/2025 n. 15

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno Duemilaventicinque il giorno Venticinque del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
5	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	MENGARELLI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
8	MONACO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si
9	SANTINELLI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
10	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	No
11	GUAZZARONI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
12	POMPILI TERESA	CONSIGLIERE	Si
13	MATTIUSSI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 12	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DI NICOLA MARIA TERESA.

Assume la Presidenza BRACONI ROMINA

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MONACO GIUSEPPE, CALDUCCI GABRIELE e GUAZZARONI FRANCESCO



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

La Presidente del Consiglio Comunale dopo una breve introduzione cede la parola all'assessore Monaco che illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviano all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinque D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 , del quale questo Comune ha preso atto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2024,

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;

- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 2.076.347,00 per il 2024 e ad € 2.234.150,00 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 (di cui € 90.000 a titolo di avanzo vincolato TARI e € 1.597,00 a titolo di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali) ottenendo così un importo pari ad € 1.984.750,00 per il 2024 (di cui € 1.346.260,00 per costi variabili e € 638.490,00 per costi fissi) e ad € 2.142.553,00 per il 2025 (di cui € 1.461.154,00 per costi fissi e € 681.399,00 per costi variabili);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Numana allegata alla presente deliberazione per farne parte



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti di cui alle tabelle 1-2-3-4 del DPR 158/99, fissandoli nella misura di cui all'allegata relazione (allegato B);
- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;
- nella determinazione de Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARI negli anni precedenti e con la TARES 2013 e la TARSU 205/2012. Sono stati assegnati, pertanto, come negli anni precedenti, gli stessi valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, scegliendo dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k massimi dove c'era una maggior decremento al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027, anno 2025, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2014 e successive modificazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

Visto: l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana. Il tributo provinciale appena richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8
“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personalini e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

Osservato che con deliberazione 15 aprile 2025 n. 176/2025 /R/Rif ARERA ha confermato le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera "l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze";

RITENUTO che in data odierna sia comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa A. Cialabrini Responsabile Ufficio Tributi richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dott. Alessandro Borroni , Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CON VOTAZIONE, resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 12
- Consiglieri votanti n. 12
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 3 (Guazzaroni, Pompili, Mattiussi)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare, nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021 , per l'anno 2025 , le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relazionate e riportate nell'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (suddivisione tra costi generali e costi variabili, modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027 , anno 2025 ;
3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona, nella misura del 5%;
4. di dare atto che alle tariffe TARI devono altresì essere sommate le componenti perequative dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare , oggetto della componente perequativa UR1, pari a 0,10 euro a utenza e della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2, pari a 1,5 euro/utenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 12
- Consiglieri votanti n. 12
- voti favorevoli n. 9



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

- voti contrari n. 3 (*Guazzaroni, Pompili, Mattiussi*)
- Astenuti n. 0

DELIBERA

*di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del
Tuel 18/08/2000, n. 267.*



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NICOLA MARIA TERESA

IL PRESIDENTE
BRACONI ROMINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 28/05/2025 al giorno 12/06/2025

Numana li 28/05/2025

Il Responsabile del Servizio
Tassotti Stefania
